

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SPAGNOLLI, BALDINI e LIMONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MAGGIO 1969

Estensione al liceo linguistico « Nostra Signora » di Roma delle norme in vigore per l'iscrizione ai corsi per il conseguimento della laurea in lingue e letterature straniere

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 2 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, stabilisce quali debbono essere i titoli validi per poter essere ammessi agli Istituti superiori di istruzione ed alle Facoltà di magistero presso le varie Università.

Tale norma subì con l'andar del tempo una maggiore estensione di applicazione a causa di nuove esigenze sociali, che, specie dopo la guerra, postulavano la necessità di adeguare il nostro sistema scolastico ad indirizzi più specializzati. Infatti con la legge 9 ottobre 1951, n. 1130, furono ammesse ai corsi universitari, a condizione di determinati requisiti, anche le alunne dell'Istituto di cultura e di lingue « Marcelline » di Milano e così pure con la legge 12 marzo 1957, n. 94, le alunne licenziate dai licei linguistici « Santa Caterina da Siena » di Venezia e « Orsoline del Sacro Cuore » di Cortina di Ampezzo.

È da rilevare che il Parlamento, nell'approvare tali provvedimenti, ha riconosciuto

la necessità e la convenienza, in armonia con le nuove esigenze economico-sociali, di avere istituti che diano ai giovani una qualificata specializzazione ed ha, pertanto, ritenuto di consentire l'ammissione ai corsi per il conseguimento della laurea in lingue e letterature straniere alle giovani che abbiano frequentato scuole le quali hanno dato sicura garanzia di una seria preparazione generale di tipo secondario superiore e di una specifica preparazione rispetto a quella conseguita in altre scuole non specializzate.

Con fini analoghi a quelli degli Istituti ricordati, è sorto da tempo in Roma un Liceo linguistico femminile « Nostra Signora » annesso alla scuola media « Nostra Signora » legalmente riconosciuta con decreti ministeriali 15 giugno 1951 e 22 maggio 1955; il liceo fu autorizzato a funzionare gratuitamente per classi a decorrere dall'anno scolastico 1956-57, con decreto ministeriale del 1° settembre 1956.

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I corsi sono quinquennali e trovano la loro conclusione con un esame di licenza. Nell'anno scolastico 1960-61 ha avuto termine il primo corso quinquennale.

Gli insegnanti sono in possesso dei rispettivi titoli accademici italiani e dell'abilitazione all'insegnamento. Inoltre gli insegnanti di lingua straniera sono laureati in lettere e quindi forniti dell'indispensabile corredo di cultura di cui debbono essere dotati.

Nella compilazione dei programmi di studio il liceo linguistico « Nostra Signora » si attiene strettamente a quelli dell'istituto di cultura e di lingue « Marcelline » di Milano, e secondo lo schema tradizionale degli studi medi superiori umanistici; sostituisce, però allo studio del greco quello delle lingue straniere. La prima lingua straniera studiata è il tedesco, la seconda l'inglese; lo studio della terza lingua francese o spagnolo, si inizia nell'ultimo triennio e a carattere eminentemente pratico.

Il suddetto liceo linguistico ha un duplice scopo:

a) preparare a quelle professioni in cui la conoscenza viva, pratica delle lingue e civiltà straniere è elemento base delle professioni stesse;

b) preparare agli studi universitari per il conseguimento della laurea in lingue e letterature straniere.

Onorevoli senatori, Roma, la città capitale d'Italia, unica meta di pellegrinaggi provenienti da ogni parte del mondo, meta di moltissimi stranieri che soggiornano lungamente nella città e nei dintorni, storici, artistici e turistici, conosciuti per la loro importanza da ogni paese del mondo, ha apprezzato l'iniziativa, ne ha compreso l'importanza ed il valore.

Onorevoli senatori, riteniamo che i motivi sopra esposti palesino l'opportunità della presentazione e dell'approvazione del nostro disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Le disposizioni per le quali è consentita l'ammissione ai corsi di lingue e letterature straniere presso le Università e gli Istituti superiori di istruzione delle alunne licenziate dalle scuole civiche « Alessandro Manzoni » di Milano, « Regina Margherita » di Genova, dell'Istituto di cultura e di lingue « Marcelline » di Milano, dai licei linguistici « Santa Caterina da Siena » di Venezia, « Orsoline del Sacro Cuore » di Cortina d'Ampezzo, sono estese alle alunne del liceo linguistico « Nostra Signora » di Roma, al quale si applicano anche le norme dell'articolo 2 della legge 9 ottobre 1951, n. 1130.